

Comune di Francavilla al Mare Il Sindaco

Prot. 36397 ORDINANZA N. 24 / 2014

OGGETTO: Tutela delle strade comunali dai pericoli e dai disturbi alla circolazione derivanti dalla prostituzione su pubblica via

IL SINDACO

- Visto il D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008 n. 125, che ha apportato, tra l'altro, modifiche all'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), attribuendo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, funzioni in tema di ordine e sicurezza pubblica, nell'ambito del c.d. "Pacchetto Sicurezza";
- Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, adottato in applicazione del comma
 4 bis del sopra citato art. 54 del T.U.E.L., che ha disciplinato l'ambito di potere di Ordinanza
 attribuito ai Sindaci, con particolare riguardo alle nozioni di incolumità pubblica e di sicurezza
 urbana;
- Considerato che, in particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) del predetto D.M., il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano;
- Dato atto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 115 del 7 aprile 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008 n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili ed urgenti";



- **Preso atto** dell'Ordinanza n. 46 del 23.10.2008 emanata dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Francavilla al Mare;
- Considerato che il fenomeno della prostituzione su strada, per le modalità del suo esercizio, inficia gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici, rendendo difficoltosa la fruizione e l'accesso agli stessi, creando, in particolare, problemi di circolazione stradale sui vari tratti viari interessati, a causa di comportamenti imprudenti di coloro che, alla guida dei propri veicoli, sono alla ricerca di prestazioni a pagamento, ovvero sono indotti in distrazione per la presenza di persone dedite alla prostituzione;
- Considerato altresì che assumere atteggiamenti e modalità comportamentali, ovvero indossare abbigliamenti indecorosi o indecenti nello svolgimento di attività di meretricio su suolo pubblico, offende la pubblica decenza;
- Constatato, quindi, che, nell'ambito di alcune vie del territorio comunale, la diffusione del fenomeno della prostituzione su strada determina frequenti situazioni di pericolo con elevato rischio di causare incidenti stradali;
- **Dato atto** che tra i compiti primari dell'Amministrazione Comunale rientra la tutela della collettività e degli utenti della strada;
- Considerato che soprattutto con l'approssimarsi di alcuni periodi dell'anno, in particolare delle festività natalizie e della stagione estiva, l'esigenza di garantire la sicurezza della circolazione è maggiormente sentita in ragione del concomitarsi di varie situazioni, tra le quali l'aumento dei flussi turistici anche nelle ore serali e notturne in special modo di famiglie, anziani e minori -, l'incremento del traffico veicolare, lo svolgimento di manifestazioni culturali, musicali, sportive, sociali, religiose e turistiche in genere;
- **Preso atto** che della presente Ordinanza è stata data preventiva comunicazione all'Ill.mo Sig. Prefetto della Provincia di Chieti;
- **Visto** il D.M. 05.08.2008;
- **Visto** l'art. 7 bis del T.U.E.L.:
- Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato,



ORDINA

- 1. Revoca l'Ordinanza n. 46 del 23.10.2008 emanata dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Francavilla al Mare;
- 2. Per l'intera giornata, nelle vie indicate al successivo punto 4), ai conducenti di veicoli che percorrono tratti di strada in prossimità di abitazioni, spazi e luoghi pubblici o aperti al pubblico, ove stazionano soggetti dediti all'offerta di prestazioni sessuali a pagamento, è fatto divieto di:
 - a) Fermarsi e/o chiedere informazioni allo scopo di contattare soggetti dediti all'attività di meretricio, contrattare prestazioni, salire o lasciar scendere i medesimi dal veicolo che si conduce;
 - b) Procedere a passo d'uomo, rallentare la marcia, ovvero effettuare qualsiasi manovra di accostamento e/o fermata, dovendosi invece regolare la conduzione del veicolo e la velocità, in considerazione anche dell'ora notturna, in modo tale da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e, più in generale, ogni disordine per la circolazione;
- **3.** E' fatto espresso divieto, inoltre, nelle vie indicate al successivo punto 4), a chiunque, di assumere atteggiamenti e modalità comportamentali ovvero indossare abbigliamento suscettibile nel loro insieme di offendere la pubblica decenza nonché idonei a manifestare l'intenzione di offrire prestazioni sessuali a pagamento;
- **4.** Le strade interessate dalla presente Ordinanza sono: Via Nazionale Adriatica Nord; Viale Alcione; Via delle Napee; Piazza Ionio; Piazza Tirreno; Piazza Mediterraneo;
- **5.** I divieti di cui ai punti 2), 3) e 4) non valgono per i volontari delle Associazioni e delle Istituzioni opportunamente riconoscibili, il cui comportamento sia tenuto in stato di necessità;
- **6.** Ferme restando le sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 480,00 (quattrocentottanta/00) con facoltà del trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta di cui alla L. 689/81;
- 7. Il presente provvedimento ha efficacia vincolante dalla data della sua entrata in vigore ed esclusivamente nei periodi compresi tra il 10 dicembre 2014 e il 06 gennaio 2015; e il 15 giugno 2015 e il 30 settembre 2015;
- **8.** Del presente provvedimento è data informazione al pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, la pubblicazione sul portale Internet istituzionale dell'Ente (www.comune.francavilla.ch.it), mediante comunicato stampa agli organi di informazione di massa, nonché mediante altre forme ritenute più idonee per informare la cittadinanza;

9. Agli Agenti e Ufficiali di Polizia Municipale è fatto obbligo di far osservare e far rispettare la

presente Ordinanza;

10. La presente Ordinanza viene trasmessa all'UTG di Chieti, alla Questura di Chieti, ai Comandi

Provinciali delle Forze dell'Ordine;

11. Nelle strade interessate dalla presente Ordinanza sarà installata apposita segnaletica finalizzata

ad offrire una corretta e precisa informazione all'utenza in genere;

12. Le sanzioni elevate per violazione della presente Ordinanza potranno essere estinte mediante

versamento dell'importo su apposito conto corrente postale nº 12762662 intestato al Comando

di Polizia Municipale del Comune di Francavilla al Mare;

13. La presente Ordinanza, preventivamente comunicata all'Ill.mo Sig. Prefetto di Chieti, è

immediatamente esecutiva ed entrerà in vigore 48 (quarantotto) ore dopo l'affissione della

apposita segnaletica stradale;

14. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di

Chieti entro 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione; ricorso al T.A.R. – Abruzzo entro 60

(sessanta) giorni dalla sua pubblicazione; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla stessa data.

Dalla Residenza Municipale, lì 10 dicembre 2014

F.to Il Sindaco Avv. Antonio Luciani

F.to
Visto per la regolarità procedurale
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Raffaella De Thomasis



Città di Francavilla al Mare Corso Roma n. 7 66023 Francavilla al Mare Tel. 085/4920292 Fax 085/4920213

E-Mail: sindaco@comune.francavilla.ch.it
PEC: protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it